

N. 01223/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01125/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2014, proposto da:

Gabriele Verze', rappresentato e difeso dagli avv. Michele Massella,
Luigi Carponi Schittar, con domicilio eletto presso l' avv. Luigi Carponi
Schittar in Venezia-Mestre, via Filiasi, 57;

contro

Comune di Verona in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso
dagli avv. Giovanni R. Caineri, Fulvia Squadroni, Giovanni Michelin,
con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Caineri in Verona, Avv.
Civica - piazza Brà, N. 1;

nei confronti di

Ionut Vezeteu, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 645 del 15.05.2014 del Comune di Verona, avente ad oggetto "Provvedimento di sgombero ai sensi dell'art. 222 T.U.L.L.S.S. del 27.7.1934 n. 1265 - art. 26 D.P.R. 380/01, dell'unità immobiliare avente Certificato di Agibilità annullato in data 27.10.2009, sita in Verona, Via Camuzzoni n. 5.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verona in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2014 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente ha acquistato un alloggio in data 31 gennaio 2011, dopo che il precedente proprietario aveva ottenuto, nel 2006, il condono del cambio di destinazione d'uso da magazzino a monolocale ad uso residenziale, con successivo rilascio del certificato di agibilità in data 7 giugno 2006; quest'ultimo è poi stato annullato in via di autotutela dal Comune, con provvedimento 15 ottobre 2009, in conseguenza del contrasto, rilevato a seguito di sopralluogo da parte dell'ULSS, con le norme del testo unico delle leggi sanitarie (articolo 218 e 221). Tale provvedimento non risulta essere stato ritualmente impugnato.

Dopo aver ricevuto la segnalazione che i locali risultavano abitati il comune comunicava, in data 17/4/2014, l'avvio del procedimento

amministrativo per lo sgombero dell'unità immobiliare e provvedeva quindi all'adozione dell'impugnato provvedimento di sgombero in data 15 maggio 2014.

Parte ricorrente ricorda di averne chiesto l'annullamento in via di autotutela e che il comune, con atto 3 giugno 2014, gli ha comunicato che la richiesta non era accoglibile.

L'ordinanza di sgombero viene quindi impugnata con il presente ricorso per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'articolo 21 quinquies della legge 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di presupposto per difetto, insufficienza, illogicità di motivazione; nell'assunto che non sussisterebbe i requisiti di sopravvenuto motivo di interesse pubblico, mutamento situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, richiesti dalla norma della legge 241 per la revoca in autotutela di un provvedimento amministrativo, non essendo mutato nulla rispetto al momento del rilascio del condono e della concessione dell'uso abitativo.

2) violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto, insufficienza e illogicità di motivazione; nell'assunto che il comune avrebbe dovuto motivare in maniera dettagliata e completa sulle ragioni per cui aveva mutato orientamento rispetto al momento della concessione del condono e non avrebbe specificato i motivi della decisione nonostante i vizi evidenziati dal ricorrente con la raccomandata del 26 maggio 2014.

3) violazione e falsa applicazione dell'articolo 21 nonies della legge 241 1990. Eccesso di potere per difetto di presupposto, mancanza di

istruttoria, insufficienza di motivazione; nell'assunto che non sarebbero esistiti i presupposti per l'adozione di un provvedimento di annullamento.

L'amministrazione comunale ha contro dedotto per il rigetto del ricorso eccependone altresì l'inammissibilità per la mancata impugnazione dell'annullamento del certificato di agibilità.

Parte ricorrente ha chiesto sentenza ex art. 60 cpa.

Il ricorso è palesemente infondato perché è evidente che la decisione di sgombero è consequenziale rispetto al provvedimento di annullamento d'ufficio dell' agibilità intervenuto nel 2009, che non è mai stato impugnato. Di fatto i motivi di ricorso sarebbero addirittura inammissibili perché sostanzialmente consistenti in doglianze che dovevano essere tempestivamente rivolte nei confronti di tale atto. Va ulteriormente rimarcato che non risulta neppure impugnato l'atto del 3 giugno 2014 che dichiara non accoglibile la richiesta di autotutela , per cui risulta assolutamente inconferente la pretesa, contenuta nel secondo motivo di ricorso, che il provvedimento del 15 maggio 2014 desse conto delle ragioni per cui gli asseriti vizi di legittimità, denunziati dal ricorrente con la raccomandata del 26 maggio 2014, non erano stati considerati.

Con specifico riferimento alle argomentazioni svolte da parte ricorrente nel corso della discussione in camera di consiglio, e relative al fatto che l'annullamento del certificato di agibilità si sarebbe basato su sopralluogo ULSS effettuato solo dall'esterno, il Collegio rileva ancora, ad abundantiam, che gli inconvenienti igienico sanitari riscontrati (altezza interna e aeroilluminazione) sono riscontrabili dalle planimetrie

e, per quanto riguarda la superficie finestrata, anche solo dall'esterno e che, in particolare, la carenza dei requisiti di aeroilluminazione contrasta con prescrizioni normative inderogabili (Consiglio di Stato, V, 03/06/2013 N. 3034), tanto più che è già stato ampiamente chiarito dalla giurisprudenza che i requisiti per il rilascio del condono possono sussistere indipendentemente da quelli per l'ottenimento dell'agibilità (Consiglio di Stato, V, 05/04/2005, N.1543)

Per le considerazioni soprasvolte il ricorso è infondato e deve essere respinto

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente a rifondere al Comune di Verona le spese e competenze di legge liquidate in complessivi € 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)